

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

2° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 10 AGOSTO 1979

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento Europeo » (180-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 29 30, 31
BONIFACIO (DC)	30
BRESSANI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	30
MODICA (PCI)	30

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento Europeo » (180-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento Europeo », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Come relatore riferirò io stesso alla Commissione sulle modifiche apportate al testo da noi approvato dalla Camera dei deputati. Tali modifiche riguardano gli articoli 3 e 4, sono meramente formali e, forse, migliorati-

I lavori hanno inizio alle ore 17,20.

ve rispetto al testo precedente in quanto meglio precisano le possibilità di ammissione dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo all'assistenza sanitaria (articolo 3), stabilendo anche (articolo 4) che l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonchè con i rimborsi e le altre prestazioni corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea.

Entrambe le modifiche, migliorando il testo del provvedimento, ritengo che possano essere accolte dalla Commissione.

Fatta questa breve illustrazione, dichiaro aperta la discussione generale.

BONIFACIO. Mi dichiaro d'accordo con quanto detto dal Presidente relatore; il nuovo testo dell'articolo 3 non modifica infatti la sostanza dell'emendamento approvato dal Senato al testo governativo.

Il problema che con quell'emendamento si voleva risolvere era di escludere che sul Parlamento ricadessero oneri diretti per quanto concerne l'assistenza sanitaria a favore dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo e, ripeto, l'articolo 3, come modificato dalla Camera, ha mantenuto ferma, ed anzi ha meglio precisato questa esclusione, aggiungendo soltanto che il Ministro della sanità, di concerto con quello del tesoro, delibererà in merito alle forme di assistenza da erogare in analogia con quelle previste per i membri del Parlamento nazionale.

Mi associo pertanto al voto favorevole già auspicato dal Presidente.

MODICA. Signor Presidente, desidero esprimere una riserva in merito al nuovo testo dell'articolo 3 approvato dalla Camera. In esso, infatti, si fa riferimento agli enti erogatori di assistenza sanitaria e si dice testualmente che i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo « hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Mini-

stro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ».

La mia osservazione riguarda il fatto che qui si parla di enti che, invece, in base alla riforma sanitaria, non dovrebbero più esistere nel nostro paese, per cui ritengo che la dizione del nuovo articolo 3 approvato dall'altro ramo del Parlamento sia quanto meno poco chiara.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

In replica, desidero soltanto far osservare al senatore Modica che in realtà la riforma sanitaria non è ancora entrata in funzione; giustamente, pertanto, all'articolo 3 si è fatto riferimento alle attuali forme di erogazione dell'assistenza sanitaria.

BRESSANI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Le modifiche introdotte dalla Camera al testo approvato dal Senato, come già detto dal Presidente relatore, costituiscono un miglioramento della normativa in esame nel senso che meglio la precisano.

All'articolo 3, infatti, si chiarisce che si tratta dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo che non siano anche rappresentanti del Parlamento nazionale e si aggiunge che le forme dell'assistenza sanitaria da erogare a costoro dovranno essere le medesime di cui fruiscono i parlamentari nazionali. Così come già stabilito dal Senato, del resto, tale assistenza farà carico allo stanziamento previsto nell'articolo 6 del provvedimento stesso, secondo modalità che saranno stabilite dal Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro.

Rispondendo al senatore Modica dirò che nulla vieta che in futuro, una volta entrata in funzione la riforma sanitaria, possano essere apportate alla legge le necessarie modifiche di adeguamento, nel rispetto della nuova situazione che si verrà a determinare.

Infine, per quanto concerne la modifica apportata dalla Camera all'articolo 4, ritengo che la norma sia stata meglio formulata e chiarita.

1^a COMMISSIONE

2° RESOCONTO STEN. (10 agosto 1979)

Non ho altro da aggiungere, signor Presidente, tranne che auspicare una rapida approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo indicati nell'articolo 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi rappresentanti è concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero annuo massimo di 40 biglietti aerei tra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonché con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea.

È approvato.

Gli articoli 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI